



Spett.le **Fornitore / Collaboratore**

In base all'art. 9 bis del DL 52/2021 convertito nella legge 87/2021, all'art. 13 del DPCM del 17 Giugno 2021, all'art. 3 del DL 16 settembre 2021 "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato", dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, alla cui verifica sono deputati i soggetti titolari delle attività nonché i loro delegati e che questi ultimi sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Il giorno 21/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.127, che stabilisce nuovi obblighi per l'accesso al luogo di lavoro.

Di seguito si segnalano alcuni aspetti di particolare interesse che tutti i clienti, fornitori e collaboratori sono tenuti a tenere in considerazione ed applicare, salvo nuove e diverse comunicazioni e/o aggiornamenti che verranno resi noti

#### IN COSA CONSISTE L'OBBLIGO

**Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021**, per accedere al luogo di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass).

#### A CHI SI APPLICA

A tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, soci lavoratori, amministratori, dirigenti, lavoratori autonomi, collaboratori dell'impresa a qualsiasi titolo, volontari, tirocinanti, stagisti, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati (elenco non esaustivo) sono soggetti all'obbligo di cui sopra.

**Non si applica** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

#### COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (**validità 12 mesi**)
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezioni da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (**validità 6 mesi**)
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (**validità 48 ore se test antigenico, validità 72 ore se test molecolare**)
- Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo (**validità 12 mesi**)

#### COME AVVIENE IL CONTROLLO

Personale incaricato dal Datore di Lavoro verificherà, anche a campione, il possesso del Green Pass mediante l'applicazione **VerificaC19**, tendenzialmente al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Su richiesta di tale incaricato sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

La mancata esibizione equivale a non possesso del Green Pass.



**COMUNE DI CASSAGO BRIANZA - PROVINCIA DI LECCO**

**Al momento, nulla si modifica in merito a tutti gli obblighi già da tempo in vigore (DPI, sanificazioni, distanziamento ecc.), che quindi continuano a valere.**

Certi di una vostra fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cassago Brianza, lì 14/10/2021

Il Sindaco  
(Avv. Roberta Marabese)

